



## Lesioni stradali e revoca automatica della patente: vale la regola dell'equilibrio

**C**he la legge sull'omicidio e le lesioni stradali fosse perfezionabile lo si sapeva fin dall'inizio. Che a mettere una toppa sulle evidenti falle del testo potesse essere subito dopo il Parlamento stesso, però, si palesava da subito un'idea piuttosto aleatoria, considerato l'iter forzato della legge (n. 41/2016) approvata a colpi di "fiducia".

Così, quando il provvedimento ha cominciato a produrre i suoi effetti penali (quelli preventivi, diciamo, ad oggi sono piuttosto deludenti), gli aspetti più ingiusti, soprattutto in relazione alle lesioni stradali gravi, sono venuti tutti inevitabilmente a galla.

"*Summum ius, summa iniuria*", diceva Cicerone per significare che lo sproporzionato rigore di una norma finisce alla fine per determinare un'ingiustizia. Cosa dire allora dei commi 2 e 3-ter dell'articolo 222 del codice della strada (come, rispettivamente, modificati e introdotti dalla legge 23/3/2016, n.41) che prevedono, anche nei casi di lesioni stradali gravi, la revoca della patente di guida e l'impossibilità di conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca?

Intendiamoci sul termine lesioni colpose gravi, innanzitutto. Sono tali (ai sensi dell'art. 583 c.p.) quelle che comportano una malattia o l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo che supera i quaranta giorni. Quaranta giorni di prognosi sembrano tanti, se riferiti al primo referto medico. Peccato che la malattia finisce solo con la completa guarigione, cioè col completo ripristino delle condizioni fisiche pregresse. Tradotto: conta tanto il primo, quanto l'ultimo referto, generalmente redatto dal medico di base. Il fatto è che i 40 giorni diventano un'importante spartiacque: per le lesioni guarite entro tale lasso di tempo continua ad applicarsi l'art. 590 c.p. e – quindi - rimangono ferme la procedibilità a querela e la competenza del Giudice di Pace; La Polizia Giudiziaria continuerà a predisporre la relazione ex art. 11 d.lgs. 274/2000, destinata ad essere - trattata dinanzi al Giudice di Pace nel caso in cui la parte lesa proponga tempestiva querela o archiviata in caso contrario. Sopra i quaranta giorni si procede d'ufficio e la patente prende il volo per cinque lunghi anni.

Ora, quanti sono gli incidenti che provocano lesioni lievi? Più la malattia è lunga, si sa, più il risarcimento aumenta. E non vogliamo essere particolarmente maliziosi, ma stando ai dati ISTAT proprio nell'anno 2016 (anno di entrata in vigore della nuova legge) per la prima volta dal 2001 il numero di feriti in incidenti è aumentato (+0,9%) e sono aumentati soprattutto i feriti gravi: oltre 17mila contro i 16mila del 2015 (+9%). Uno studio condotto dall'Università di Lecce ha determinato che in Italia le assicurazioni versano ogni anno, per il risarcimento del "colpo di frusta", oltre due milioni di euro, portando il nostro paese al primo posto nel mondo nell'ambito dei risarcimenti per questa "patologia". Per ACI-ANIA su 100 sinistri, per 18 vengono richiesti risarcimenti per danni permanenti; percentuale notevolmente più elevata rispetto a Germania (11%), Spagna (10%), Francia (8.7%), Regno Unito (8%). Nel 66% dei sinistri con danni alle persone le lesioni vengono ascritte al cosiddetto "colpo di frusta", con lamentate conseguenze di invalidità permanente nella quasi totalità dei casi; in Germania questo dato è del 40%, in Olanda del 35%, Spagna 15%, Francia 6%, Norvegia 5% e Danimarca 4.8%. Che dire, siamo un popolo dal rachide debole. Così, l'impatto della nuova legge e delle relative sanzioni, comprese quelle accessorie, su un simile quadro statistico non è certo secondario.



Pensate ad un banale tamponamento: colpo di frusta (vero o presunto); dichiarate vertigini, collare; un primo certificato, poi altri due ed i 40 giorni sono già andati con conseguente revoca della patente dell'investitore per 5 anni. Un automatismo irragionevole secondo il Tribunale di Torino, ma anche per quelli di Roma e di Forlì.

Tanto rigore non permette di fare giustizia, secondo i giudici, mettendo casi diversi sullo stesso piano sanzionatorio. Così è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale della nuova norma, irragionevole, secondo il Tribunale di Torino, allorché, senza possibilità di graduazione, sottopone alla medesima sanzione accessoria situazioni, quali le lesioni stradali gravi o gravissime e l'omicidio stradale, la cui diversità è invece attestata dalla notevole differenziazione delle sanzioni penali, graduate in funzione di un diverso disvalore sociale. Anche il Tribunale di Forlì ha dubitato della legittimità costituzionale dell'art. 222 del d.lgs. n. 285 del 1992, nella parte in cui prevede l'applicazione della medesima sanzione accessoria della revoca quinquennale della patente di guida a fronte di condanne per reati a condotte diverse sotto il profilo della colpa, della offensività e della pericolosità. Insomma, irrogare automaticamente la stessa sanzione accessoria – revoca per cinque anni – per l'omicidio stradale o indifferentemente per lesioni di 40 oppure di 100 giorni e più di prognosi, toglie al giudice la possibilità operare una giusta graduazione. L'irragionevolezza si pone, poi, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, senza considerare altresì la violazione del principio della finalità rieducativa della pena di cui all'art. 27 della Costituzione.

L'Associazione Amici Sostenitori della Polizia Stradale lo aveva sostenuto già a tempo debito, cioè all'epoca

dei lavori parlamentari per l'approvazione della norma. Sarebbe bastato poco, perché, si sa, a livello legislativo una piccola locuzione può cambiare l'intero scenario. Così, propose l'ASAPS, bastava aggiungere le parole "fino a" cinque anni per lasciare che fosse il giudice a determinare la durata della revoca della patente, in relazione alla concreta gravità dei fatti.

*"Non occorre scomodare i grandi del diritto – aveva commentato il Presidente dell'ASAPS, Giordano Biserni – per capire che equiparare, in termini di revoca della patente, chi uccide a chi procura un'ingessatura non corrisponde a quei criteri di ragionevolezza, patrimonio della logica comune ancora prima che della norma dettata dall'articolo 3 della Costituzione. Se è giusto ritirare la patente a chi per negligenza causa lesioni gravi o gravissime ad un altro utente della strada, non appare equilibrato applicare lo stesso periodo di revoca per ben cinque anni, indistintamente, a prescindere dalla gravità del fatto. Sarebbe bastato utilizzare la formula 'sospensione fino a cinque anni' piuttosto che la previsione secca di '5 anni', che non lascia alcun margine di discrezionalità al giudice. Ma il Governo aveva posto la fiducia per due volte costretto per garantirne l'approvazione ad utilizzare, in sostanza, la formula 'prendere o lasciare'".*

Aveva ragione e torto allo stesso tempo nel senso che, invece, è stato proprio necessario scomodare i "grandi del diritto", nella fattispecie la Corte Costituzionale, che alla fine ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 222 del Codice della strada laddove prevede l'automatica revoca della patente di guida in tutti i casi di condanna per omicidio e lesioni stradali.

La logica ha trionfato, dunque, e non necessariamente a danno del rigore di norme come quella sull'omicidio e sulle lesioni stradali nate per affermare una maggiore offensività dei fatti connessi all'infortunistica sulle strade. Infatti, i giudici costituzionali hanno riconosciuto la legittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l'assunzione di droghe ma nelle altre ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali hanno escluso l'automatismo e riconosciuto al giudice il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione della sospensione della patente.



Al tempo stesso, la Corte ha rifiutato di cassare la norma in ordine alla questione, con riguardo alla circostanza attenuante prevista per il reato di omicidio stradale dal comma settimo dell'articolo 589-bis del codice penale, secondo cui "qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole la pena è diminuita fino alla metà". Resta quindi preclusa al giudice, stante il divieto di cui all'art. 590-quater del codice penale, la possibilità di valutare nel caso concreto la prevalenza della diminuita rispetto alle aggravanti, con conseguente aumento sproporzionato di pena anche nel caso di percentuale minima di colpa dell'imputato.

Insomma, niente gioco dell'equivalenza o prevalenza delle attenuanti con le aggravanti, per cui la bilancia del giudice è, come dire, bloccata sull'impossibilità di un bilanciamento.

L'ASAPS l'aveva previsto: le nuove norme sono imperfette e richiederanno un aggiustamento. Il primo è appena arrivato, perché c'è la regola dell'equilibrio al di sopra di ogni giusta norma. ■

**\* Presidente Fondazione ASAPS  
per la Sicurezza Stradale e Urbana**